

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 16/2023 DEL 30 SETTEMBRE 2023

LE MODIFICHE AL CALENDARIO PER ADEMPIMENTI E SCADENZE

Il Consiglio dei Ministri nella giornata del 27 settembre 2023 ha approvato il decreto proroghe, introducendo disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

In particolare, si segnala che tra le altre, il nuovo testo normativo prevede:

- proroga al **30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni** (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023; - proroga dal 30 settembre 2023 al **15 novembre 2023 del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle crypto-attività;**
- rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;
- **anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023;**
- **proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l'accesso alle garanzie statali per l'acquisto della prima casa,** estese fino all'80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

ENTRO IL 31 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2023

La dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770/2023, per anno d'imposta 2022), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all'Agenzia Entrate le ritenute operate su:

- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all'interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

LA SANATORIA DA IRREGOLARITÀ FORMALI AL 31 OTTOBRE 2023

Si ricorda che con il Decreto Bollette (DI 34/2023) è stato rinviato il termine per la **definizione delle irregolarità formali**; il cui termine per aderire e versare la prima rata è passato dal 31 marzo 2023 al **31 ottobre 2023**.

Il versamento deve ora essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un'unica soluzione entro il termine della prima rata.

AGGIORNAMENTO TECNICO PER IL REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO ENTRO IL 2 OTTOBRE 2023

Entro il prossimo 2 ottobre 2023, i registratori telematici e i Server RT dovranno essere aggiornati per consentire l'attuazione della c.d. "lotteria degli scontrini istantanea" e in particolare per poter generare e stampare un codice bidimensionale su tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore a 1 euro pagati interamente in modalità elettronica.

Per partecipare alla lotteria, gli acquirenti dovranno scaricare e installare sui loro smartphone un'applicazione denominata "Gioco legale": scansionando il codice bidimensionale riportato sui documenti commerciali parteciperanno al concorso. In caso di vincita, sarà l'app stessa ad avvisare il cliente e questi potrà riscuotere il premio presso uno degli esercizi abilitati entro 30 giorni.

Attualmente non è ancora nota la data di avvio della lotteria istantanea perché manca il necessario provvedimento interdirettoriale.

L'Agenzia Entrate ha però fissato al 2 ottobre 2023 il termine entro il quale gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi dovranno essere adeguati.

L'ANNULLAMENTO DELL'OPZIONE SUPERBONUS IN COMPENSAZIONE

L'Agenzia Entrate con il [provvedimento 23.09.2023, n. 332687](#) ha reso possibile annullare le comunicazioni di ripartizione in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura di superbonus.

La richiesta dovrà essere effettuata sulla piattaforma web di cessione dei crediti, direttamente o tramite intermediario. Verrà resa nota l'attivazione della funzionalità. Fino a quel momento sarà possibile inviare un modello allegato al provvedimento. La richiesta dovrà essere vagliata ed eventualmente accolta: a quel punto, sarà ripristinato l'ammontare del credito originario.

SANATORIA PER LE CRIPTOATTIVITÀ NON DICHIARATE

Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle criptovalute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.

Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di criptovalute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.

La legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di criptoattività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.

La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.

Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.

La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l'omessa indicazione nel quadro RW.

ATTENZIONE AI LIMITI "DE MINIMIS" ANCHE PER IMPATRIATI E RICERCATORI

L'introduzione del regime dei lavoratori impatriati e delle agevolazioni dedicate ai docenti e ricercatori che hanno scelto di trasferire la loro residenza in Italia rappresenta un importante incentivo per attirare professionisti altamente qualificati nel nostro paese.

Tuttavia, è fondamentale comprendere che **quando i beneficiari di tali agevolazioni sono imprese o professionisti autonomi, si applicano le normative europee in materia di aiuti di Stato**. In particolare il regolamento "de minimis" ([Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#)) stabilisce un limite massimo di aiuti ottenibili pari a 200.000 euro nell'arco di tre anni. In questo caso l'importo dell'aiuto può essere determinato in base ai risparmi fiscali ottenuti grazie alle esenzioni previste dai regimi menzionati.

È importante monitorare attentamente il rispetto dei limiti, poiché il loro superamento può comportare il recupero dell'eccedenza da parte dell'Agenzia Entrate.

RICHIESTA DI RIMBORSO DA SOGGETTI ITALIANI PER L'IVA VERSATA IN UN ALTRO STATO UE ENTRO IL 30 SETTEMBRE

L'art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72 consente ai soggetti passivi d'imposta italiani di chiedere il rimborso dell'IVA pagata in un altro Paese comunitario.

Per richiedere il rimborso dell'Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con Dlg n. 18/2010).

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il **30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma**.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte nell'apposita "[Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario](#)".

Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla "[Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati](#)".

L'operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara - fax: 0039 0855772325 - email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it - telefono: Centro di assistenza telefonica: 800.89.41.41/800.89.35.35 - con scelta selezione operatore 2 - Area non residenti.

LETTERE DI COMPLIANCE PER I FORFETTARI

Con il [Provvedimento n. 325550 del 19 settembre 2023](#), l'Agenzia Entrate ha reso noto di aver disposto le **comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d'imposta 2021, il regime forfetario (L. 190/2014 e successive modificazioni), per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF**.

L'Agenzia Entrate sta trasmettendo tali comunicazioni mediante PEC, che è tra l'altro consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate, denominata "*Cassetto fiscale*", sezione "*L'Agenzia scrive*".

Lo scopo è di verificare la motivazione della mancata indicazione, da parte dei contribuenti forfetari che hanno compilato la sezione II del quadro LM, delle informazioni che dovevano essere riportate nei righi da 375 a 381 del quadro in commento.

Nello specifico, per gli esercenti attività d'impresa, le informazioni che erano richieste erano il numero dei mezzi di trasporto posseduti e la relativa spesa per i carburanti, l'ammontare del costo sostenuto per le materie prime e il costo per il godimento dei beni di terzi.

Per i lavoratori autonomi erano richieste invece le spese sostenute per le utenze e i carburanti. Tali informazioni possono essere comunicate, anche mediante l'intermediario, al fine di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia riscontrata.

Quindi, i contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del Modello Redditi 2022 PF gli elementi informativi obbligatori, possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Si segnala che è estremamente probabile l'introduzione di una norma che differisce al 2024 l'obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari dell'invio di lettere compliance. Con un comunicato stampa del 26 settembre 2023, il CNDCEC ha espresso apprezzamento per la predetta soluzione.

WHISTLEBLOWING OBBLIGATORIO PER MOLTI, MA NON PER TUTTI

Con l'avvicinarsi della scadenza del 17 dicembre 2023, molte società di consulenza informatica stanno promuovendo i loro servizi per gestire il processo di segnalazione, valutazione, gestione ed archiviazione documentale delle pratiche di Whistleblowing, con informazioni a corredo che talvolta generano equivoci.

Whistleblowing è un termine di chiara origine anglosassone utilizzato per individuare il soggetto che, pur restando nell'anonimato, segnala al datore di lavoro pubblico o privato la possibile commissione di **violazioni penali, civili od amministrative**.

Il D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della **direttiva europea 2019/1937**, ha recentemente introdotto importanti novità, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

In particolare, l'art. 2 co. 1 lett. q) del D.L.vo n. 24/2023 prevede **che la nuova disciplina si applichi alle imprese:**

- **che nell'ultimo anno abbiano impiegato almeno 50 dipendenti (lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);**
- **che adottino il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001**, anche nel caso in cui abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell'ultimo anno;
- **che operino in settori tassativamente indicati** (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo), **anche ove abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell'ultimo anno.**

Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato, occorre fare riferimento, di volta in volta, all'ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l'anno in corso.

Le imprese che occupano almeno 250 dipendenti sono tenute ad adeguarsi alle previsioni del Decreto **già dallo scorso 15 luglio 2023**.

Le altre imprese obbligate possono beneficiare di un'estensione del termine per l'adeguamento **fino al 17 dicembre 2023**.

Restano escluse dall'obbligo le imprese che rispettano tutte queste 3 condizioni:

- nell'ultimo anno **NON** abbiano almeno 50 dipendenti
- **non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001**
- non operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo);

Tutte le novità introdotte sono illustrate in un [report elaborato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione](#).

Il D.Lgs. n. 24/2023 obbligava l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, apposite **Linee Guida** relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio di ANAC nell'adunanza del **12 luglio 2023** con la **delibera n. 311** e sono ora consultabili al seguente [link](#).

UNA SOLA DELEGA PER AGENZIA ENTRATE E AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

Il [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia Entrate, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri "rappresentanti" di utilizzare i servizi web dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate-Riscossione.

La richiesta di abilitazione si presenta su tre diversi modelli:

1. persone di fiducia
2. tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali
3. genitori

La domanda va presentata all'Agenzia Entrate recandosi di persona in un Ufficio, tramite Pec a una Direzione provinciale o con una videochiamata. La persona di fiducia può essere autorizzata anche all'interno della propria area riservata sul sito dell'Agenzia Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio *web* "Consegna documenti e istanze". L'abilitazione potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

Dallo scorso anno, i contribuenti che hanno poca dimestichezza o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi *online* disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate possono avvalersi di una procedura che consente a un'altra persona fisica di operare nel loro interesse. Tale soluzione da oggi viene estesa anche ai servizi dell'Agente della Riscossione. La procedura è rivolta ai "rappresentanti", ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle "persone di fiducia", ossia i soggetti abilitati a operare nell'interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.

Il provvedimento in commento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati a utilizzare, nell'interesse di altre persone fisiche, anche i servizi *online* dell'Agenzia Entrate-Riscossione. In tal modo, con un'unica istanza, potranno richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie. È

comunque consentito richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei soli servizi *online* di una delle due Agenzie. In quest'ultimo caso, la richiesta è effettuata con le stesse modalità con cui si richiede l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei servizi *online* dell'Agenzia Entrate.

In fase di prima applicazione, una volta delegati, i rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i seguenti i servizi *online*, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate:

- dichiarazione precompilata
- cassetto fiscale (a eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte "2, 5, 8 per mille")
- fatturazione elettronica – le tue fatture
- stampa modelli F24
- pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell'Agenzia
- ricerca ricevute
- ricerca identificativi dei file inviati
- ricevute e altre comunicazioni dell'Agenzia
- ricerca documenti
- consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili
- interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie
- altre comunicazioni
- duplicato della Tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale
- comunica e gestisci i tuoi contatti
- controlla Pin
- ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza)
- ripristina ambiente di sicurezza.

Mentre, nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione è possibile:

- visualizzare la posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000
- consultare i pagamenti, gli sgravi e le sospensioni
- consultare le procedure e i piani di rateizzazione concessi
- chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria
- presentare istanza di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall'articolo 19, comma 1, del Dpr n. 602/1973, di sospensione legale della riscossione o di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

COS'È E COME FUNZIONA L'ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST ANTIMAFIA

L'iscrizione all'elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un'impresa non intende partecipare a gare d'appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l'iscrizione all'elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati. Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l'iscrizione nell'elenco White list sono riportate all'art.1, comma 53 della Legge 190/2012 e sono le seguenti:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l'informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta "liberatoria antimafia".

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione. L'iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all'esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

TRATTAMENTO FISCALE AL LAVORATORE DISTACCATO ALL'ESTERO

L'Agenzia Entrate è intervenuta con la risposta n. 428 del 12 settembre 2023 per chiarire il trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all'estero – articolo 51, comma 8-bis del Tuir. La richiesta di interpello presentata da una società commerciale multinazionale solleva interrogativi sull'applicabilità di questa specifica disposizione fiscale. La società richiedente, di seguito denominata "Istante", ha distaccato un proprio dipendente presso una consociata tedesca per ricoprire la posizione di Chief Executive Officer (CEO) della stessa. Il dipendente si considera fiscalmente residente in Italia e ha mantenuto la sua famiglia nel territorio italiano. Nel 2022, il CEO ha effettuato trasferte lavorative in vari paesi, tra cui l'Italia, oltre alla Germania, paese di residenza principale per il distacco. L'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR prevede un regime fiscale speciale per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da parte di dipendenti residenti fiscalmente in Italia. Questo regime implica che il reddito sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'Istante ha sostenuto che tutti i requisiti previsti dall'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR sono soddisfatti nel caso in questione. In particolare, hanno indicato che:

- il dipendente è fiscalmente residente in Italia;
- l'attività lavorativa è svolta in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero;
- il periodo di soggiorno del dipendente all'estero supera i 183 giorni in un anno;
- le retribuzioni convenzionali per i dirigenti del Commercio sono fissate annualmente da un decreto ministeriale.

L'istante ha sostenuto che le trasferte occasionali del dipendente in Italia non incidono sulla continuità e l'esclusività dell'attività lavorativa svolta all'estero. L'Agenzia Entrate ha chiarito che non è di sua competenza valutare elementi di fatto, come lo status di residente o non residente del dipendente in Germania, né la sussistenza del vincolo di subordinazione. Tali elementi sono stati accettati acriticamente come rappresentanti nell'istanza di interpello. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, l'Agenzia ha confermato che questo regime fiscale trova applicazione se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

1. il lavoratore è inquadrato in una categoria per la quale è stata fissata una retribuzione convenzionale dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
2. l'attività lavorativa è svolta all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;
3. il lavoratore trascorre più di 183 giorni all'anno all'estero per lavoro.

L'Agenzia ha precisato che il requisito della continuità deve essere permanente o avere una sufficiente stabilità. Inoltre, il periodo di permanenza all'estero non deve essere necessariamente continuativo, ma deve superare i 183 giorni in un arco di dodici mesi. Nel caso in esame, l'Agenzia ha ritenuto che le occasionali trasferte del CEO in Italia non mettono in discussione la continuità ed esclusività dell'attività lavorativa all'estero presso la consociata tedesca. Pertanto, il reddito può essere determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR. In conclusione, la risposta dell'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR in caso di distacco di dipendenti all'estero: è fondamentale che tutte le condizioni previste dalla disposizione siano soddisfatte affinché il regime fiscale sia applicato, tuttavia, le trasferte occasionali in altri paesi non sembrano precludere l'applicazione di questa disposizione.

TUTELA RISARCITORIA PER IL LICENZIAMENTO SPROPORZIONATO

Con l'ordinanza numero 27353, resa pubblica il 26 settembre 2023, la Corte di cassazione si è espressa su una vicenda riguardante il licenziamento di un dipendente destituito a seguito di una contestazione di indebita appropriazione di bene aziendali. In un precedente grado di giudizio, la Corte d'Appello aveva riconosciuto che, benché il comportamento del lavoratore potesse costituire una violazione contrattuale giustificante il licenziamento in base al CCNL applicato al rapporto di lavoro, la sanzione del licenziamento non fosse proporzionata, soprattutto considerando il valore modesto dei beni sottratti. La Cassazione ha sostenuto questa decisione, rilevando che la valutazione della sproporzione non si è basata esclusivamente sul valore dei beni rubati, ma ha considerato l'intero contesto. Il dipendente, con una storia di lavoro nell'azienda più che ventennale, non aveva precedenti violazioni simili e l'azienda non aveva sollevato questioni di recidiva nel procedimento disciplinare. Inoltre, l'azienda era di grandi dimensioni, e il lavoratore, in qualità di magazziniere, non era coinvolto nella sicurezza, ma piuttosto nella gestione delle merci nella cella frigorifera. La Cassazione ha ribadito che la gravità di un'azione dovrebbe essere valutata non solo in base al danno economico, ma anche in relazione alla condotta futura del lavoratore e al rapporto fiduciario con l'azienda. La Corte ha quindi applicato la tutela risarcitoria prevista dall'articolo 18, comma 5, della Legge n.300/70, anziché la tutela reintegratoria del comma 4, poiché la condotta del lavoratore non rientrava nelle categorie di violazioni soggette a sanzioni conservatrici previste dal contratto collettivo. Il lavoratore ha di conseguenza ricevuto un risarcimento pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.